

ORDINANZA DI VIABILITA' N. 66 DEL 16-10-2025

OGGETTO: S.P. 34/E "delle Vicenne" dal km 0+770 al km 0+880: ripristino della tubazione del gas metano - Comunicazione di ripresa lavori da parte di Italgas Reti S.p.A. Istituzione temporanea del divieto di transito per veicoli con massa superiore a 3,5 t e senso unico alternato regolato da impianto semaforico in località Vicenne del Comune di Castiglione Messer Raimondo.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente nr. 36 del 04/12/2023 avente ad oggetto decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali dell'Area 3, denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche – Centrale Unica di Committenza" - individuazione datore di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008;

Considerato che la S.P. n. 34E è stata classificata Strada Provinciale ed è inserita nel demanio stradale di questa Provincia;

Vista la concessione n. 70 del 30/04/2025 rilasciata dalla Provincia di Teramo a favore della Società **Italgas Reti S.p.A.**, per la manomissione del suolo provinciale lungo la S.P. 34/E "delle Vicenne";

Vista la nota di Italgas Reti S.p.A. pervenuta in data 14/10/2025 (ns. prot. n. 40691/2025), con la quale si comunica la **ripresa dei lavori di ripristino della condotta di gas metano** dal km 0+770 al km 0+880 e si richiede l'istituzione di limitazioni temporanee alla circolazione per consentire l'esecuzione in sicurezza delle opere;

Considerato che le lavorazioni interesseranno tratti di carreggiata a limitata larghezza e che, per ragioni di sicurezza della circolazione, risulta necessario limitare il traffico pesante e regolare il flusso veicolare mediante senso unico alternato con impianto semaforico temporaneo;

Considerato che la concessione n. 70/2025 resta valida per l'intervento di manomissione e non necessita di rinnovo;

Considerato che si rende pertanto necessario disciplinare la viabilità temporanea per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto di dover provvedere con apposita ordinanza temporanea di regolazione della circolazione;

Atteso che dovrà essere sempre garantito, durante l'intero periodo di validità del presente provvedimento, il transito dei mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia nonché eventuali residenti;

Visti gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento;

Visto l'art. 70 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visti l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., lo Statuto provinciale ed il Regolamento dei Servizi;

ORDINA

Il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e un senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo lungo la S.P. n. 34E dalla km.ca 0+770 alla km.ca 0+880, in località Vicenne del Comune di Castiglione Messer Raimondo, per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino della condotta di gas metano;

Il presente provvedimento avrà validità per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, previsti a decorrere **dal 27/10/2025 fino al termine degli stessi e comunque non oltre il 05/12/2025, salvo proroghe debitamente motivate e autorizzate;**

DISPONE

- Che la segnaletica di cantiere, compreso l'impianto semaforico, sia installata e mantenuta a cura e spese della ditta LPG Spa, nel rispetto del vigente Codice della Strada, del Regolamento di attuazione e del disciplinare e schemi segnaletici di cui al D.M. 10/07/2002;
- Che resti garantito il transito dei mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia e residenti;
- Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica stradale temporanea installata con congruo anticipo rispetto al tratto interessato e pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Teramo;

AVVERTE ed INFORMA

- Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 285/1992;
- I funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Teramo, li 16-10-2025

IL DIRIGENTE
Dirigente Francesco Ranieri